

(N. 690)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 26 ottobre 1949 (V. Stampato N. 520-7)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 OTTOBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esame prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare, su conforme parere dello stesso, le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo il 1° gennaio 1938 fino all'8 settembre 1943.

« L'abilitazione alla libera docenza non è soggetta a revisione:

a) nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie formulate dalle Commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;

b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o vennero dalle Commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche o sperimentali, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b)*, del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

e) nei confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in concorsi a cattedra universitaria della stessa materia per la quale venne conferita la abilitazione alla libera docenza o di materie affini.

« Nulla è innovato per quanto attiene alla revisione delle abilitazioni di cui alla prima parte della lettera b) dell'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio supe-

riore, quando non proponga la conferma dell'abilitazione o l'annullamento di essa, delibera il rinvio del docente alle Commissioni giudicatrici in funzione, per la materia oggetto dell'abilitazione o per materia affine, al momento in cui si dovrà procedere al riesame ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.